



Ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 novembre 2009¹ sull'IVA è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 122

Sezione 1a: Giustificativi in forma non cartacea, procedure elettroniche

Art. 122, rubrica

Giustificativi in forma non cartacea
(art. 70 cpv. 4 LIVA)

*Art. 123 Procedure elettroniche
(art. 65a LIVA)*

L'annuncio di inizio dell'assoggettamento (art. 66 cpv. 1 LIVA), la presentazione del rendiconto (art. 71 LIVA) e le correzioni successive del rendiconto (art. 72 LIVA) devono avvenire per via elettronica attraverso l'apposito portale.

*Art. 166c Disposizioni transitorie della modifica del ...
(art. 65a LIVA e art. 123 OIVA)*

¹ I rendiconti riferiti a un periodo di rendiconto che precede l'entrata in vigore della modifica del ... devono essere presentati per via elettronica.

² Le correzioni di rendiconti devono essere presentate in forma cartacea se:
a. il rendiconto è stato presentato in forma cartacea; o

¹ RS 641.201

b. la presentazione della correzione per via elettronica è tecnicamente impossibile.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

... 2023

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr